
ALLEGATO ALLA DELIBERA

COMUNE DI MARANO MARCHESATO (CS)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA ("ROTTAMAZIONE-QUINQUIES")

Art. 1 - Oggetto e Finalità

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplina l'applicazione nel Comune di Marano Marchesato della definizione agevolata ("Rottamazione-Quinquies") prevista dall'art. 1, commi da 82 a 101, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 e dall'art. 10-quinquies del D.L. n. 38/2026.
2. Il provvedimento persegue finalità di equità fiscale, deflazione del contenzioso e sostegno ai cittadini in temporanea difficoltà economica, garantendo al contempo la certezza delle entrate per il bilancio comunale.

Art. 2 - Ambito di applicazione e carichi definibili

1. Possono essere definiti in forma agevolata tutti i debiti relativi a entrate tributarie e patrimoniali di competenza del Comune di Marano Marchesato risultanti da carichi affidati all'Agente della Riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione) nel periodo compreso tra il **1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2025**.
2. A titolo esemplificativo, rientrano nell'agevolazione:
 - Imposta Municipale Propria (IMU)
 - Tassa sui Rifiuti (TARI/TARES/TIA)
 - Tributo per Servizio IDRICO
 - Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)
 - Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)
 - Sanzioni del Codice della Strada ed altre sanzioni amministrative pecuniarie.

Art. 3 - Effetti della definizione agevolata

1. La definizione agevolata consente l'estinzione del debito iscritto a ruolo mediante il pagamento dei soli importi dovuti a titolo di:
 - Capitale (imposta o tassa originaria).
 - Spese per le procedure esecutive eventualmente avviate.
 - Spese di notifica della cartella di pagamento.
2. Sono interamente stralciate e non dovute le somme relative a:
 - Sanzioni collegate al tributo originario.
 - Interessi iscritti a ruolo.
 - Interessi di mora di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 602/1973.
 - Aggio di riscossione spettante all'Agente della Riscossione.

3. Per le sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie (es. sanzioni Codice della Strada), la definizione si applica limitatamente agli interessi e alle maggiorazioni previste dalla legge (ivi compresi quelli di cui all'articolo 27 della Legge n. 689/1981).

Art. 4 - Termini e modalità di presentazione dell'istanza

1. Il contribuente presenta la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata esclusivamente in via telematica, secondo le modalità stabilite dall'Agente della Riscossione sul proprio portale istituzionale.
2. Il termine perentorio per la presentazione dell'istanza decorre dal **16 settembre 2026** e scade il **31 ottobre 2026**.
3. Nella dichiarazione il contribuente indica il numero di rate in cui intende dilazionare il pagamento, nei limiti stabiliti dal successivo articolo 5.

Art. 5 - Modalità di pagamento e rateazione

1. Il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata può essere effettuato in un'unica soluzione o in forma rateale.
2. In caso di pagamento rateale, il debito può essere ripartito in un numero massimo di **54 rate bimestrali**.
3. I termini di scadenza delle rate sono fissati direttamente dall'Agente della Riscossione, a partire dai primi mesi dell'anno 2027.
4. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del **3% annuo**, calcolati a decorrere dalla data di scadenza della prima rata.

Art. 6 - Effetti della presentazione dell'istanza sulle procedure di riscossione

1. Dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione e relativamente ai carichi in essa indicati:
 - Sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza.
 - Sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in corso.
 - L'Agente della Riscossione non può avviare nuove azioni esecutive o cautelari (es. fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti).
 - Non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si siano già concluse con l'assegnazione delle somme.

Art. 7 - Decadenza dai benefici

1. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica soluzione, ovvero anche di una sola delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento, determina l'inefficacia della definizione agevolata.
2. In caso di decadenza, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'Agente della Riscossione riprenderà le normali attività di recupero del debito residuo nella sua interezza originaria (comprensivo di sanzioni e interessi stralciati).

Art. 8 - Disposizioni finali e rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano direttamente le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della Legge n. 199/2025, i provvedimenti attuativi emessi dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e le norme generali in materia di riscossione coattiva degli enti locali.
-

